

# TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

## GRAVE RISCHIO DI COMMISTIONE TRA AFFIDO E ADOZIONE

Comunicato del Tavolo Nazionale Affidato sugli ultimi emendamenti proposti in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in merito al Disegno di Legge S. 1209 (Puglisi) in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie  
(10 marzo 2015)

Il Tavolo Nazionale Affidato, organismo di raccordo tra le 14 principali associazioni nazionali e reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già intervenuto il 12 febbraio 2015 a sostegno del Ddl Puglisi, così come declinato nel testo unificato presentato in data 11 novembre 2014 dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, esprime forte preoccupazione per il recente emendamento firmato da alcuni senatori, che propone di eliminare, dall'art. 1, comma 1, capoverso 5-bis. del Ddl, la dicitura «*sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6*».

Al riguardo il Tavolo Nazionale Affidato aveva affermato che «*Il passaggio dall'essere famiglia affidataria di un minorenni al divenirne famiglia adottiva, tema assai rilevante e complesso, si ritiene adeguatamente circoscritto ai soli casi in cui gli affidatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184/83 (l'essere coniugati e il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia, il possedere una certa differenza di età con il minorenni) il che evita improprie derive verso l'adozione di minorenni da parte di persone single o anziane*».

Il rischio che il Tavolo ravvisa è la riduzione dell'affido ad una "scorciatoia" per l'adozione che verrebbe di fatto estesa a soggetti privi dei requisiti previsti dall'attuale normativa in tema di adozione introducendo una modifica fondata unicamente sul fatto che la dichiarazione di adottabilità intervenga durante un percorso di affido.

Pertanto **SI CHIEDE LA NON APPROVAZIONE** di tale emendamento, ritenendo indispensabile il mantenimento della dicitura precedente.

Si evidenzia che la normativa in vigore - art. 44 lett. d) Legge n. 183/1984 e s.m.i. già consente "in casi particolari" l'adozione da parte dell'affidatario *single*, che può essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni, "tenuto conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi" tra il minore affidato, dichiarato adottabile e l'affidatario stesso".

### Le organizzazioni del Tavolo Nazionale Affidato

**Ai.Bi.** (Associazione Amici dei Bambini), **ANFAA** (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), **Ass. COMETA**, **Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**, **Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA**, **CAM** (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), **BATYA** (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione), **CNCA** (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), **COORDINAMENTO AFFIDO ROMA** (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma), **COREMI – FVG** (Coordinamento Regionale

# TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

*Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie*

---

*Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), **PROGETTO FAMIGLIA** (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), **UBI MINOR** (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana).*

Associaz./Reti Osservatrici: **ANFN** (Associazione Nazionale Famiglie Numerose)

*Nota: il presente Comunicato sostituisce quello "non ufficiale" erroneamente diffuso in data 9 marzo.*